



COMUNE DI BUSSETO ***PROVINCIA DI PARMA***

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 TUEL PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL TERRITORIO

Tra i Signori:

1. Gambazza Maria Giovanna, Sindaco, nata a Soragna (PR) il 9.12.1961, domiciliata per la carica presso la sede comunale, interveniente al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Busseto cod. fisc. 00170360341, in seguito per brevità denominata Ente;
2. Testa Gilberto nato a Villanova sull'Arda (PC) il 30.08.1957 e residente a Busseto, Viale Pallavicino n. 8, codice fiscale TSTGBR57M30L980W;

Si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- Che l'Amministrazione ha espletato una selezione per colloqui e curricula ai fini della copertura, tramite l'istituto della mobilità volontaria ex articolo 30 del D. Lgs 165/2011, del posto di responsabile dei Servizi Tecnici relativi al territorio in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2011, successivamente modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 50 del 1.04.2011 e n. 92 del 7.07.2011;
- che dall'esito della suddetta selezione è stato individuato quale candidato all'instaurazione del rapporto di che trattasi il Geom. Testa Gilberto, sopra identificato, come da verbale della commissione esaminatrice, approvato con determinazione n. 351 del 5.08.2011;
- che a seguito della richiesta del Geom. Testa Gilberto del 28.07.2011, prot. N. 9375 circa l'intenzione di rinunciare al trasferimento in mobilità ex art. 30 del D. Lgs 165/2001, rendendosi peraltro disponibile ad instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato, si è ritenuto di conferire al medesimo un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

- che gli effetti della presente nomina sono subordinati alla sottoscrizione del presente contratto;

Art. 1— OGGETTO - Il Comune di Busseto assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo determinato, il Geom. Testa Gilberto, come sopra identificato, che accetta.

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32 del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale;

Art. 2 - Durata dell'incarico

Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 1° ottobre 2011 per anni uno e può essere revocato in qualunque momento con decisione discrezionale ed insindacabile della Giunta Comunale.

La revoca dell'incarico verrà comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con un preavviso di trenta giorni dalla data stabilita dalla Giunta Comunale per la cessazione dell'incarico.

In caso di revoca l'incaricato è obbligato a portare a termine i lavori in precedenza affidatigli.

Il presente contratto si risolve di diritto alla scadenza e nei seguenti casi, senza obbligo di preavviso:

1. in caso di scadenza anticipata del mandato elettivo del Sindaco;
2. nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 110, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
3. in caso di annullamento della procedura di reclutamento;
4. in caso di accerta responsabilità particolarmente grave e reiterata, ivi compresa l'inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco.

E' facoltà del Geom. Testa Gilberto recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicare al Comune.

Art. 3 - OBBLIGO DI ASSUNZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Geom. Testa Gilberto è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente articolo 2.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi all'Amministrazione entro i successivi 2 giorni, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto.

Art. 4 – Inquadramento professionale, livello retributivo e sede di lavoro.

Il Geom. Testa Gilberto viene inquadrato nella categoria D – D1 con il corrispondente livello retributivo quale derivante dal vigente CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali. Il compenso economico lordo annuo è stabilito in € 23.725,39, corrispondente alla qualifica funzionale D1, oltre ad una indennità di posizione organizzativa di € 9.546,00 e da un'indennità annua ad *personam* di € 7.150,00, di cui € 2.500,00 da erogarsi al termine del presente contratto previa valutazione delle prestazioni e del raggiungimento degli

obiettivi raggiunti, in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste;

L'orario lavorativo non dovrà essere inferiore alle 36 ore settimanali e il compenso globale sopra stabilito comprende la remunerazione di eventuali ore eccedenti per lo svolgimento delle proprie funzioni, senza che il professionista possa richiedere compensi ulteriori per le prestazioni svolte in relazione alla responsabilità assegnata.

Detti compensi sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla legge a carico dell'ente e del dipendente.

Art. 5 – Diritti e doveri

Per quanto concerne i diritti e doveri, con particolare riferimento alle ferie, alle festività, alle trasferte e missioni per servizio, alle assenze retribuite e per malattia, agli infortuni sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio, si osservano, in quanto applicabili e compatibili con il presente rapporto, le disposizioni di legge e regolamentari, oltre alla disciplina contrattuale degli Enti Locali vigenti nel tempo, da considerarsi quale normativa di riferimento per tutto quanto non specificato.

Art. 6 – Orario di lavoro

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il Geom. Testa Gilberto assicura la propria presenza in servizio secondo l'orario di lavoro stabilito per gli uffici comunali del comune di Busseto.

Art. 7 – Obblighi del dipendente

Il Geom. Testa Gilberto è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio.

Art. 8 – Autorizzazione all'esercizio di incarichi.

Eventuali prestazioni di lavoro a favore di terzi e/o enti pubblici dovranno essere preventivamente autorizzate dal sindaco facendo salve le prestazioni incorso alla stipula del presente contratto e quelle per le quali non è richiesta l'autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 9 - Divergenze

Eventuali divergenze sorte tra l'Amministrazione Comunale e l'incaricato circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via stragiudiziale, saranno risolte secondo la normativa vigente al tempo in materia. Si elegge quale Foro competente il tribunale di Parma.

Art. 10 – Disposizioni finali

L'incaricato non verrà inserito stabilmente nell'organizzazione interna del Comune, in quanto il rapporto si intende concluso alla data prevista del presente contratto e non comporta l'automatico rinnovo.

In nessun caso il presente contratto potrà trasformarsi in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile, nonché in quanto applicabili e compatibili, le disposizioni contrattuali degli enti locali nel tempo vigenti, da considerarsi quale disciplina di precipuo riferimento.

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il Geom. Testa Gilberto acconsente espressamente al trattamento dei propri dati per la finalità strettamente connesse al presente rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Busseto, lì

Letto, confermato e sottoscritto

L'Amministrazione Comunale

Il Sindaco

Maria Giovanna Gambazza

L'incaricato

Geom. Testa Gilberto